

Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile – Cass. n. 12216/2023

Obbligazioni in genere - adempimento - tempo dell'adempimento - termine - decadenza - famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Ratei non maturati - Credito futuro ed eventuale - Mancato pagamento - Conseguenza - Decadenza dal beneficio del termine - Esclusione.

Il credito relativo all'assegno mensile di mantenimento (riconosciuto nel giudizio di separazione o di divorzio) matura periodicamente e non è un credito unico ripartito in ratei con diverse e successive scadenze; perciò, i ratei non ancora maturati non costituiscono crediti attualmente esistenti, ma inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, bensì crediti futuri ed eventuali (in quanto non ancora venuti ad esistenza), sicché non sono configurabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. in tema di decadenza dal beneficio del termine.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_708, Cod_Civ_art_1186

Corte

Cassazione

12216

2023